



Settore Affari Generali – Segreteria Generale

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 21/12/2021

INDICE

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2 PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI

Art. 3 FUNZIONI

Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Art. 5 GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE

Art. 6 TARIFFE

Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 8 ALLESTIMENTO DELLA SALA

Art. 9 PRESCRIZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI, DANNI E RESPONSABILITÀ'

Art. 10 CELEBRAZIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Art. 11 COSTO DEL SERVIZIO

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione e di celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 116 del Codice Civile e dal D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2. La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionalmente garantita.

Art. 2 PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI

1. I futuri sposi devono prendere contatto anche telefonicamente con l'ufficio di Stato Civile per fissare un appuntamento per la richiesta di pubblicazioni. Per tale istanza, i nubendi devono presentarsi personalmente per compilare un modello di autocertificazione e per la scelta del regime patrimoniale, muniti di valido documento di identità e di quanto previsto per legge in tema di marche da bollo ed eventuali diritti.
2. Nel caso di matrimonio concordatario occorre presentare all'Ufficiale di Stato Civile anche la richiesta di pubblicazioni di matrimonio del parroco.
3. Nel caso di matrimonio civile, i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, entrambi non residenti a Cortona, dopo aver effettuato le pubblicazioni nei loro Comuni di residenza, devono presentare la delega rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile che abbia effettuato tali pubblicazioni.
4. Per i cittadini stranieri residenti a Cortona, occorre un colloquio preliminare con l'Ufficiale di Stato Civile per l'indicazione dei documenti che dovranno essere richiesti da questi direttamente alle autorità degli Stati da cui dipendono secondo le convenzioni internazionali previste e che andranno presentati all'atto della richiesta di pubblicazione di matrimonio.
5. Se entrambi gli sposi sono stranieri non residenti o domiciliati in Italia sono esentati dalle pubblicazioni. L'Ufficiale dello Stato Civile è comunque tenuto a verificare la documentazione rilasciata dalle autorità straniere e stabilirne la conformità ai termini di legge e per questo motivo i documenti dovranno essere presentati allo stesso alcuni giorni prima della celebrazione del matrimonio (compatibilmente con le tempistiche di rilascio dell'autorità straniera competente); inoltre le coppie straniere sono tenute a presentarsi almeno il giorno prima di quello fissato per la cerimonia per rendere le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 396/2000.

Art. 3 FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Segretario Generale o a dipendenti a tempo indeterminato, purché la delega sia trasmessa alla Prefettura. Possono celebrare i matrimoni civili anche i Consiglieri e gli Assessori comunali su delega e valutazione del Sindaco e invio della medesima alla Prefettura UTG territorialmente competente.
2. Possono inoltre celebrare i matrimoni suddetti tutti i soggetti abilitati dalla normativa vigente, al netto di eventuali valutazioni discrezionali del Sindaco ove consentite da tale disciplina.

Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. Di norma i matrimoni sono celebrati nella Sede Comunale ed a tal fine l'Ente individua come spazio di libera fruizione garantita ad ogni richiedente quello degli uffici dei Servizi Demografici del Comune.
2. Accanto a ciò, su richiesta dei nubendi, i matrimoni possono essere inoltre essere celebrati:
 - a. presso la Sala del Consiglio Comunale;
 - b. nella stanza del Sindaco;
 - c. all'interno della Fortezza del Girifalco;
 - d. in altri luoghi idonei presso strutture private o di proprietà Comunale, individuati con apposito atto della Giunta Comunale, che assumono la qualificazione di "Casa Comunale".
3. L'individuazione degli spazi di cui al precedente punto d) avviene mediante formale attribuzione disposta da tale organo all'esito delle necessarie valutazioni in tema di decoro, destinazione e degli

altri vincoli relativi all'esclusività degli spazi alla luce delle disposizioni normative vigenti sul punto. Nei suddetti locali idonei, sarà istituita una sede distaccata dell'Ufficio di Stato Civile, previa comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate con cadenza annuale dalla Giunta Comunale, che assume i necessari provvedimenti in caso di esito negativo.

4. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai suddetti luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile e dalla L. n. 76/2016.

Art. 5 GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria (dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00), all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio dello Stato civile.

2. La celebrazione richiesta in orari diversi o per la quale siano richiesti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale e va concordata almeno 15 giorni prima con l'Ufficio di Stato Civile.

3. Non si celebrano matrimoni nelle seguenti giornate festive:

- 1 e 6 Gennaio
- 22 Febbraio (festa del Santo Patrono di Cortona)
- Domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8, 25 e 26 dicembre.

Art. 6 TARIFFE

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono stabilite dalla Giunta Comunale e sono comunque richieste solo per le celebrazioni dei matrimoni dei cittadini italiani o stranieri non residenti nel Comune di Cortona. Di norma tale determinazione avviene contestualmente alla definizione degli aspetti operativi ed all'individuazione, anche a carattere ricognitivo, dei locali individuati come Casa Comunale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).

2. Nessuna tariffa è dovuta se almeno un componente della coppia è residente nel Comune di Cortona.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficiale Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficiale di Stato Civile, il quale, avuta la prenotazione della celebrazione, la comunica per iscritto al servizio di portierato per la prenotazione della Sala scelta, l'acquisto dei doni ecc. e per organizzare la pulizia. La richiesta relativa all'uso delle Sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.

2. Le coppie che prenotano nell'anno in cui verrà celebrata la cerimonia, se non residenti, devono provvedere, al momento della prenotazione, al versamento per intero o al 50% della tariffa dovuta ed esibire all'Ufficiale di Stato Civile la ricevuta dell'avvenuto pagamento, presupposto per la prenotazione stessa.

3. Qualora la coppia richieda la prenotazione nell'anno precedente a quello in cui si svolgerà la cerimonia, il versamento per intero o al 50% della tariffa dovuta ai sensi del comma 2 dovrà essere effettuato tra lo 01 ed il 31 gennaio dell'anno fissato per l'evento. In ogni caso, prima della celebrazione (almeno 2 giorni prima), dovrà essere consegnata o inviata via e-mail la ricevuta dell'avvenuto pagamento a saldo della tariffa (solo per coloro che al momento della prenotazione avevano versato la metà dell'importo dovuto).

Art. 8 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio comunale, i matrimoni dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della loro designazione quale "Casa comunale" ed avere determinati requisiti di decoro.
2. La sala ove si celebra il matrimonio potrà essere arredata con addobbi a cura e spese della coppia interessata, con divieto di appendere fiori o altro alle porte o alle pareti e di utilizzare candele accese o fiamme libere.
3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
4. Il Comune di Cortona si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9 - PRESCRIZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI, DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel palazzo comunale è assolutamente vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui (scale esterne).
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata alla coppia la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni al palazzo Comunale o alle altre strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà parimenti addebitato alla coppia richiedente.

Art. 10 CELEBRAZIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui la coppia, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della cerimonia, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000 e dalla L. n. 76/2016, al reperimento del quale dovranno provvedere le stesse parti interessate.
3. Il traduttore dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile unitamente alla coppia per i matrimoni all'atto della pubblicazione, della dichiarazione per stranieri non residenti in Italia e al momento della cerimonia.
4. In tali casi l'interprete deve esibire un documento di identità in corso di validità e comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza della coppia, apposito verbale sulla capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 11 COSTO DEL SERVIZIO

1. Per i cittadini residenti nel Comune sarà gratuito l'utilizzo dei seguenti luoghi di celebrazione del matrimonio: Sala del Consiglio, Stanza del Sindaco, Ufficio Servizi Demografici - sede di Cortona, stanza appositamente individuata e assegnata all'interno della Fortezza del Girifalco a Cortona.
2. Per la celebrazione del matrimonio presso uno dei luoghi che saranno individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 e ss. del predetto Regolamento, è dovuto il pagamento di un rimborso a copertura dei costi necessari all'espletamento del servizio.
3. I predetti rimborsi sono determinati ed aggiornati di norma annualmente dalla Giunta Comunale.
4. L'importo del rimborso sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Cortona di almeno una delle parti interessate, nonché dei giorni e orari di celebrazione.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa

vigente in materia ed, in particolare:

- Codice Civile art. 106 e ss;
- D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- L. 20/05/2016 n. 76.

2. Le disposizioni relative al presente regolamento, al netto della loro compatibilità con la disciplina generale di cui alla Legge 20 maggio 2016 numero 76, sono applicate anche alla costituzione delle Unioni Civili. Richiamando tali principi nell'ambito delle facoltà di determinazione di spazi, tariffe, la Giunta Comunale può inoltre dedicare a tale costituzione un luogo specifico e stabilirne le concrete modalità di svolgimento.

3.L'intera gestione del servizio, sentito l'Ufficio e verificata la fattibilità tecnica, è inoltre rimessa alla definizione di dettaglio disposta dalla Giunta Comunale in ambito organizzativo, di gestione delle tariffe, di eventuali rimborsi e relativi all'individuazione degli spazi di svolgimento e relative modalità attuative.